SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

81° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI
e del Vice Presidente COPPOLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in tema di liberazione condizionale » **(1801)**:

PRESIDENTE . . *Pag.* 1101, 1104, 1105 e *passim*
BRANCA . . . . . 1109, 1116, 1123 e *passim*
CAVEZZALI 1109
CIFARELLI 1110, 1126
COPPOLA . . . . . 1112, 1113, 1121 e *passim*
DE CAROLIS 1122, 1126
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . .1115, 1116, 1117 e *passim*
DE MATTEIS 1107
FILETTI 1109, 1126
FOLLIERI, *relatore alla Commissione* . 1101, 1105 1114 e *passim*
LISI 1113, 1118
MARIANI 1105, 1124
PETRELLA . . . . . 1104, 1120, 1121 e *passim*
PETRONE . . . . . .1117, 1122, 1124 e *passim*
SABADINI . . . . . .1111, 1113, 1117 e *passim*
TEDESCO TATÒ Giglia 1126

Presidenza
del presidente VIVIANI

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

LISI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme in tema di liberazione condizionale » (1801)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in tema di liberazione condizionale ».

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole rappre-

sentante del Governo, onorevoli senatori, la sentenza 204 del 1974 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 43 del regio decreto 28 maggio 1931, numero 602, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la competenza a concedere la liberazione condizionale.

Tale articolo detta precisamente: « La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della giustizia ». La eccezione di incostituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Biella e, con la sentenza di cui sopra, si è verificato un vuoto legislativo nella struttura del codice di procedura penale, onde il Ministro di grazia e giustizia si è reso promotore del presente disegno di legge che reca, per l'appunto, norme in tema di liberazione condizionale.

Gli onorevoli Commissari sanno che la liberazione condizionale attiene all'esecuzione della pena, ed in genere i provvedimenti relativi alla esecuzione della pena stessa, in base al codice purtroppo tuttora vigente, sono devoluti ad organi amministrativi; pertanto, il condannato non ha possibilità nè di contraddittorio, nè di appello avverso le decisioni che vengono prese in sede amministrativa.

Peraltro, il processo di giurisdizionalizzazione della esecuzione della pena ha trovato, come gli onorevoli colleghi ricordano, un precedente veramente importante nella disciplina che questa Commissione ha dato, e poi il Senato ha ratificato, in merito all'ordinamento penitenziario, dove si sono fissati i criteri fondamentali per la esecuzione della pena.

Il provvedimento al nostro esame stabilisce, caduta la competenza amministrativa a concedere il beneficio da parte del Ministro della giustizia, che la liberazione condizionale è richiesta alla Corte di appello nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato sta espiando la pena

Il procedimento viene configurato sulla base delle disposizioni vigenti degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale, cioè in conformità di quelli che si definiscono incidenti di esecuzione.

Anche per i minorenni è stata stabilita la particolare competenza della Corte di appello — Sezione speciale per i minorenni — in sostituzione di quanto dispone l'articolo 21, secondo comma, del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Tale decreto, istitutivo del tribunale per i minorenni, fissa una particolare competenza del Ministro di grazia e giustizia, una sua larga discrezionalità per la liberazione condizionale dei giovani che hanno commesso reati in età inferiore ai diciotto anni. L'articolo 21 di cui sopra precisa che il Ministro, in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta, può concedere la liberazione condizionale.

Ebbene tale articolo, indubbiamente corrispondente, sia pure con diverse modalità, all'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1931, è da considerarsi anche esso illegittimo, in base alla sentenza della Corte costituzionale del 1974, stante la similarità delle posizioni considerate.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che se la liberazione condizionale è negata, l'istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso — dal giorno in cui la Corte di appello ha emesso il provvedimento — un nuovo termine non inferiore a tre mesi; se si tratta di condannato all'ergastolo l'istanza non può essere rinnovata prima che siano trascorsi 18 mesi.

L'articolo 5 stabilisce le condizioni per la revoca della liberazione condizionale.

L'articolo 6 fissa le norme di carattere transitorio.

L'articolo 7 fissa, contrariamente a quello che è il principio generale, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il testo al nostro esame, onorevoli senatori, credo debba essere armonizzato con quanto si è stabilito con la riforma dell'ordinamento penitenziario che, licenziata dal Senato, è ora all'esame della Camera dei deputati. All'articolo 58 di tale ordinamento la nostra Commissione, e quindi il Senato, hanno disciplinato la liberazione condiziona-

le riportando integralmente l'articolo 176 del vigente codice penale con l'aggiunta che segue: « il condannato a pena detentiva superiore agli anni 30 può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno 20 anni di pena ».

L'aggiunta di tale comma va messa in relazione alla modifica da noi apportata al codice penale per quanto concerne la abrogazione dell'ergastolo e la sostituzione di questa pena, che tuttavia la Corte costituzionale recentemente, nel suo giudizio illuminato, ha ritenuto legittima, con la pena di anni 40 di reclusione.

Ma vi è di più ai fini del codice di procedura penale; nella riforma del diritto penitenziario è stata giurisdizionalizzata tutta la materia riguardante l'esecuzione delle pene e nell'articolo 72 di quella riforma il Senato (non so quale sia stato il destino di questo articolo alla Camera) ha previsto gli uffici di sorveglianza attribuendo determinate funzioni al magistrato preposto.

Secondo l'ordinamento penitenziario gli uffici di sorveglianza sono costtiuiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla apposita tabella. Si fissa anche il ruolo che devono avere i magistrati di tali uffici.

L'articolo 73 di tale ordinamento, prevede le funzioni ed i provvedimenti che competono al magistrato di sorveglianza; tra gli altri compiti egli provvede in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale — *probation* —, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla remissione del debito, alla liberazione condizionale.

Ora, noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento di carattere legislativo « *in itinere* », perchè non ancora approvato dalla Camera, che attribuisce al giudice di sorveglianza (così come si evince dagli articoli 72 e 73 della riforma del diritto penitenziario) anche i provvedimenti in ordine alla liberazione condizionale.

Nello stesso articolo 73 è stabilito che tali provvedimenti sono espletati secondo le norme degli incidenti di esecuzione di cui agli articoli 636, 637, 638 e 639 del codice di procedura penale. Si stabilisce altresì che l'interessato può presentare memorie e può farsi assistere da un avvocato e che verso l'ordinanza è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il disegno di legge in esame prevede precisamente la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione della liberaione condizionale, però attribuisce alla Corte d'appello tale competenza. Nella mia qualità di relatore ho avvertito la necessità ed il dovere di far presente nel modo più chiaro possibile agli onorevoli Commissari la dicrasia che verrebbe a determinarsi se nel provvedimento in esame, in ordine all'organo competente, si confermerà la prevista competenza della Corte d'appello.

Mi sembra che nel complesso il disegno di legge possa essere approvato, eventualmente ocn adeguate correzioni e tenendo presenti i rilievi formulati dalla 1ª Commissione del Senato. Questa, infatti,ha osservato che la Corte d'appello, la quale dovrebbe provvedere sentito il giudice di sorveglianza, avrebbe bisogno anche di un parere del pubblico Ministero. Io sottopongo alla considerazione della Commissione questa forma veramente strana di duplice parere; dico strana perchè, se il provvedimento fosse emesso dal giudice di sorveglianza, capirei che esso dovrebbe essere preceduto dal parere del pubblico Ministero, ma siccome viene emesso dalla Corte d'appello, mi sembra che uno dei due pareri sia pleonastico.

Mi trova, invece, perfettamente consenziente un suggerimento della prima Commissione allorquando propone che il primo articolo in ordine alla competenza suoni nel modo seguente: « È competente a provvedere la Corte d'appello del luogo in cui il condannato espia la pena ovvero si trovi in stato di libertà in seguito alla scarcerazione ». Ed io aggiungerei: « o libertà provvisoria », perchè anche questo è uno *status* che si consegue attraverso la legge che abbiamo approvato nel 1971.

Gli onorevoli colleghi sanno che oggi, o per decorrenza dei termini o per concessione di libertà provvisoria, anche nei casi in cui è obbligatorio il mandato di cattura, è possibile che un condannato a pena restrittiva della libertà personale per lungo tempo si trovi in stato di libertà. Si verifica, pertanto,

che, quando si stabilisce la competenza e ci si limita soltanto a considerare il condannato che si trovi in stato di espiazione di pena, si escludono dalla previsione coloro i quali, o perchè scarcerati in seguito a decorrenza del tempo massimo di custodia preventiva o perchè in libertà provvisoria, potrebbero — ricorrendo le condizioni previste dalla legge — chiedere la liberazione condizionale. Da qui la proposta della 1ª Commissione che, ripeto, mi trova perfettamente d'accordo.

Mi sembra che il più grosso ostacolo per l'approvazione rapida del disegno di legge sia rappresentato dal problema della competenza. Non voglio esprimere un parere in proposito, ma credo di avere toccato, sia pure succintamente, i punti più salenti del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Follieri della lucida, anche se succinta (come egli stesso l'ha definita) relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

PETRELLA. Il relatore ha giustamente rilevato che il nodo principale da sciogliere riguarda la competenza. Ciò perchè lo stesso Senato in sede di riforma penitenziaria a suo tempo decise una certa competenza in questa materia, anche se ora pare che la Camera abbia capovolto sia pure ad altri fini la nostra impostazione metodologica stralciando la materia dal diritto penitenziario.

Dico subito che l'attribuzione della competenza della Corte d'appello non mi trova consenziente. Sono invece favorevole a che tale attribuzione venga riservata al giudice di sorveglianza per i seguenti motivi: innanzitutto perchè ritengo che il giudice di sorveglianza abbia una competenza naturale in quanto segue il detenuto nel luogo di espiazione della pena, è a contatto con il direttore del carcere, con il personale addetto alla rieducazione, con i medici, con il cappellano, con gli stessi compagni di detenzione del condannato e quindi può fare una prognosi molto approfondita circa il riadattamento del detenuto stesso e la sua meritevolezza ad essere reinserito nella società in anticipo sulla scadenza della pena. In secondo luogo perchè ritengo che la competenza del giudice di sorveglianza sia in armonia con il nostro sistema processuale come può rilevarsi dalla stessa sentenza della Corte costituzionale, nella quale si dice che l'autorità amministrativa non ha competenza in questa materia che deve esse giurisdizionalizzata.

Nella motivazione di detta sentenza si pone in risalto — come elemento di ingiustizia generale, di discrasia costituzionale — il fatto che il Ministro di grazia e giustizia godeva in proposito di un potere incontrollabile, talchè poteva disattendere (ecco il punto cui si fa specifico riferimento alla competenza da parte della Corte costituzionale) lo stesso parere del giudice di sorveglianza il quale era l'unico che abbia precisa conoscenza dei fatti su cui basare il giudizio. Quindi, vi è già anche una indicazione dell'organo giudiziario al quale più opportunamente si addice l'attribuzione della competenza; e si tratta certamente (questa è la risposta che si legge chiaramente tra le righe) del giudice di sorveglianza, non in base ad un criterio puramente formale, ma in base ad un criterio che nella sostanza affonda le sue radici.

Peraltro — ecco il terzo motivo — è ancora in vigore l'articolo 43, se non erro, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che attribuisce al giudice di sorveglianza la competenza sull'ammissibilità o meno della domanda; quindi gli attribuisce, nell'ambito di un processo che solo in parte era allora giurisdizionalizzato, quelle competenze che venivano riservate alla giuridisdizione.

Ma non solo in materia di ammissibilità o meno dell'istanza (prevista dall'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), bensì in numerose norme del vigente regolamento carcerario questa competenza specifica del giudice di sorveglianza è determinante. Infatti, spetta al giudice di sorveglianza di eseguire il decreto del Ministro di concessione della libertà condizionale, fissando le prescrizioni che il liberando deve seguire, fissando in concreto le modalità con cui si dovrà svolgere il periodo previsto dalla legge per la definitiva estinzione della pena.

Giova inoltre considerare che la revoca delle misure di sicurezza, che prima spettava al Ministro, è stata dalla stessa Corte costituzionale (nella sentenza con cui essa ha inciso nella materia) deferita al giudice di sorveglianza; talchè, se noi stabiliamo qui un organo diverso, determiniamo una discrasia nel sistema. E in proposito debbo far rilevare che la revoca delle misure di sicurezza si riferisce a persone che sono state già giudicate pericolose socialmente e non solo capaci di delinquere, per cui il giudizio che deve esprimere il giudice di sorveglianza nella materia è ben più impegnativo per quanto riguarda la società di quanto non possa essere quello relativo alla concessione della liberazione condizionale.

Non penso, peraltro, possa essere trascurato il fatto che, allorchè decidemmo qui, in sede di riforma del diritto penitenziario, l'attribuzione di questa competenza, non vi fu una voce contraria al giudice di sorveglianza. Tutti riconoscemmo i meriti di questa particolare magistratura, che di tutto può essere accusata fuorchè di non essere sollecitata in tale materia rispetto alle esigenze della società.

Mi si consenta un ultimo rilievo (ritornerò sull'argomento quando esamineremo l'articolato), e cioè far notare che è giusta una delle osservazioni della 1ª Commissione: bisogna considerare non solo la questione del detenuto in espiazione di pena ma anche quella del condannato liberato o per concessione di libertà provvisoria o per scadenza di termini o per altri motivi relativi al processo, in quanto può verificarsi che il periodo di carcerazione preventiva copra tutto l'arco della pena che si deve espiare per chiedere la liberazione condizionale.

Non giusta, invece, è in questo caso l'indicazione fatta dalla 1ª Commissione in ordine al giudice competente a decidere circa la concessione della liberazione condizionale. La 1ª Commissione ha suggerito che sia data la competenza al giudice del luogo ove il liberato in stato di libertà provvisoria o lo scarcerato per decorrenza di termini hanno inteso fissare la loro residenza. È chiaro, in tal caso, che, se il suggerimento venisse accolto, il liberato per concessione di libertà provvisoria o lo scarcerato per decorrenza di termini finirebbero per scegliere il giudice che dovrebbe decidere anche in ordine alla domanda di liberazione condizionale. Cioè, io vedo in questa indicazione un errore che non si riduce a mero motivo di opportunità, ma un motivo addirittura di incostituzionalità.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Vorrei soltanto rilevare che l'ultima previsione cui ha fatto cenno il senatore Petrella e della quale ho parlato anch'io presuppone sempre, indubbiamente, il passaggio in giudicato della sentenza quindi l'ordine di carcerazione. Tuttavia si prevede precisamente il caso di una persona la quale, dopo che la sentenza è divenuta definitiva, trovandosi in stato di libertà provvisoria e non volendo assoggettarsi ad un reingresso nel carcere, rimane libera.

P R E S I D E N T E . Rimane latitante e intanto si concede la liberazione condizionale? Non capisco

M A R I A N I . Mi permetto di osservare, anzitutto, che mi sembra strano parlare di liberazione condizionale a proposito di persona che non sia detenuta perchè sappiamo che la liberazione condizionale è un provvedimento che riguarda coloro che si trovano privati della libertà (quindi, vi sarebbe un contrasto tra le stesse parole « liberazione condizionale » e lo stato di libertà sia pure come latitante); tanto è vero che si chiede o nel corso del procedimento o anche in sede di esecuzione semmai la revoca dell'ordine di carcerazione o del mandato di cattura.

Ma entrando nel merito delle questioni trattate, pare che la Camera abbia stralciato dall'ordinamento penitenziario le norme che riguardano la liberazione condizionale perchè si riferiscono al codice di procedura penale di cui si sta discutendo il nuovo testo presso il Ministero. Senonchè è necessario emettere con urgenza un provvedimento, perchè siamo in presenza di una carenza legislativa in materia; e quindi, sebbene leggendo la sentenza della Corte costituzionale si possa supporre che in essa si sia voluto indicare

il giudice di sorveglianza come competente a decidere in proposito, la sostanza è che spetta al legislatore provvedere, perchè nessuna indicazione esplicita è stata data dalla Corte costituzionale.

Ora io non so quale sarà l'opinione dei componenti delle commissioni governative per la legge delegata del codice di procedura penale, che quindi potrebbero ritenere che, così come era disposto nel codice del 1913, debba essere la Corte d'appello a decidere, data la valutazione complessa che molte volte, specie per coloro che sono stati colpiti da una pena grave, può essere necessaria per concedere la liberazione condizionale. È fuor di dubbio che il giudice di sorveglianza è più idoneo ad esprimere un parere, però è un giudice unico e potrebbe sorgere, pertanto, qualche dubbio circa la validità di una sua esclusiva competenza nel decidere.

Per quanto riguarda il provvedimento in sè (quando arriveremo all'esame dell'articolato dirò la mia opinione sui singoli articoli), credo che, sia pure dichiarando che esso rimarrà in vigore soltanto fino all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, sia urgente vararlo perchè è necessario stabilire chi deve procedere alla liberazione condizionale.

Il fatto che si chieda il doppio parere del pubblico ministero e del giudice di sorveglianza, se l'organo sarà diverso, mi pare che non sia affatto un eccesso di perfezione, perchè il pubblico ministero ha la possibilità, specie laddove gli uffici son bene organizzati, di dare un parere compiuto non solo sulla persona, ma concretamente sulle carte che descrivono questa persona attraverso il certificato penale e attraverso le informazioni che può chiedere rapidamente, non dico con maggiore autorevolezza ma con maggiore incisività di quello che possa fare un giudice di sorveglianza, generalmente sopraffatto dal lavoro; specialmente quando entrerà in vigore il nuovo ordinamento penitenziario vi sono dei giudici di sorveglianza che saranno competenti per vari tribunali e quindi saranno sovraccarichi di lavoro avendo, forse, una organizzazione meno vasta di quella che può avere una procura della Repubblica.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Petrella circa l'articolo 43 delle norme di attuazione del Codice di rito, desidero far presente che, a mio avviso, è l'articolo 639 che si riferisce ai decreti dei giudici di sorveglianza. L'articolo 43, che dispone che la liberazione condizionale è conceduta con decreto del Ministro della giustizia, è stato abolito dalla Corte costituzionale. L'articolo 639. invece, indica gli adempimenti che deve compiere il giudice di sorveglianza prima di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 635, e in quest'ultimo articolo è già prevista anche la possibilità della liberazione del condannato. L'articolo 636 indica le modalità con le quali il giudice di sorveglianza deve provvedere e l'articolo 640 prevede il ricorso contro il decreto del giudice di sorveglianza. Attribuendo, quindi, in via temporanea al giudice di sorveglianza il potere di decidere circa la liberazione condizionale, vi sarebbero già nel codice le norme in base alle quali è possibile realizzare qualsiasi controllo e qualsiasi collegamento con le altre autorità giudiziarie.

Il parere della 1ª Commissione, che fa riferimento anche a chi è in libertà provvisoria oppure sia stato scarcerato, andrebbe bene qualora si dovesse oggi intervenire per qualsiasi forma di libertà; ma oggi si deve intervenire solo per regolare l'istituto della liberazione condizionale che prima era affidato al Ministro della giustizia e che attualmente è carente di una indicazione legislativa.

P R E S I D E N T E . Ritengo a questo punto opportuno leggere il parere della 1ª Commissione, affinchè tutti conoscano i termini precisi di questo parere. La lettera scritta dal Presidente della 1ª Commissione, senatore Tesauro, dice:

« Egregio Presidente, trovandomi nell'impossibilità di venire a riferire oralmente sul parere della 1ª Commisisone sul disegno di legge del Governo relativo alla liberazione condizionale, le invio per iscritto in sintesi il parere della Commissione.

La Commissione, a grande maggioranza, ha respinto la tesi prospettata, che il disegno di legge non sarebbe opportuno per la-

sciare al Ministro della giustizia il potere della concessione della liberazione condizionale. La Commissione, di conseguenza, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge presentato e sull'urgenza della disciplina legislativa della materia. La Commissione, peraltro, ad unanimità ha deciso di raccomandare alla Commissione di merito alcune modifiche dirette a realizzare che la nuova normativa non offra il fianco a nuove censure di incostituzionalità. In particolare la Commissione, pur condividendo l'idea che per giurisdizionalizzare il provvedimento è la Corte di appello che deve provvedere dato che la legge prevede la liberazione condizionale sia per condanne inflitte da pretori, sia da Tribunali, sia da Corti di appello, è, però, dell'avviso che la Corte di appello deve provvedere, come per tutti i provvedimenti giurisdizionali, su parere del pubblico ministero. Lo stesso disegno di legge manifesta siffatto avviso quando fa riferimento alle norme sugli incidenti di esecuzione Poichè, però, l'articolo 1 fa riferimento solo al giudice di sorveglianza, che per la sua natura di organo di esecuzione della pena è stato accomunato, al fine della rilevante incostituzionalità, dalla sentenza della Corte al Ministro organo di Governo, la 1ª Commissione si permette richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunita che l'articolo 1 del disegno di legge sia modificato nel senso di stabilire che la Corte di appello provvede su parere del pubblico ministero, sentito il giudice di sorveglianza ».

In secondo luogo, essendo la legge proposta diretta a porre in essere norme di esecuzione delle norme generali sulla liberazione condizionale, al fine di assicurare a tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni la possibilità di ottenere il provvedimento della liberazione, e necessario modificare la disposizione con la quale si stabilisce che è competente a provvedere la Corte di appello del luogo in cui il condannato « espia la pena » al momento della richiesta. Siffatta disposizione potrebbe dar luogo all'equivoco che la liberazione condizionale non possa essere più concessa a coloro che, dopo aver espiato quasi tutta la pena, si trovino in stato di liberazione per scarcerazione avvenuta durante il giudizio di appello o di Cassazione. Onde evitare l'equivoco prospettato la norma proposta potrà essere modificata nel senso di stabilire: « È competente a provvedere la Corte del luogo in cui il condannato espia la pena ovvero si trova in stato di libertà in seguito a scarcerazione ». Si potrà, eventualmente, aggiungere che la Corte di appello provvederà a chiedere le opportune informazioni anche all'autorità carceraria del luogo in cui il condannato ha espiato la pena. Siffatta aggiunta appare, peraltro, superflua.

Alcuni membri della Commissione avevano formulato altri rilievi, ma la Commissione nel suo complesso ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito solo sui rilievi prospettati.

Con deferenti saluti ».

D E M A T T E I S . Signor Presidente, onrevoli colleghi, premettetemi di dire che il parere espresso dal Presidente della 1ª Commissione non rispecchia esattamente il deliberato della Commissione stessa, ma è essenzialmente un pensiero suo personale. Scusate la mia franchezza, ma il parere deve essere quello espresso dall'intera Commissione.

Il Presidente Tesaurò dimostrò di essere alquanto scandalizzato del parere che doveva esprimere il giudice di sorveglianza; egli non lo vedeva assolutamente in questo procedimento di giurisdizionalizzazione dell'istituto della liberazione condizionale. Ma io insieme ad altri colleghi feci osservare che era giusto che fosse il giudice di sorveglianza ad esprimere un tale parere anche in dipendenza di norme legislative, come quella prevista dall'articolo 4 della legge sugli istituti di prevenzione e di pena che tratta delle carceri. Alla lettera *a*) di tale articolo, infatti, si dice che il giudice inoltre dà parere circa l'ammissione alla liberazione condizionale della pena. Facemmo presente altresì che il pubblico ministero avrebbe comunque esercitato ogni potere sull'esatta applicazione della legge attraverso gli articoli 630 e 631 ai quali la legge si richiamava, per quanto quelle norme fossero applicabili all'istituto della liberazione condizionale della pena.

La Commissione affari costituzionali deliberò in tal senso e, accettò il rilievo fatto all'articolo 2 del provvedimento in discussione, non sono state fatte altre eccezioni o raccomandazioni di sorta. Per me, quindi, è nuova anche quella parte laddove il presidente Tesauro propone o prospetta l'ipotesi di coloro che si trovano già in stato di liberazione in dipendenza di provvedimenti emessi successivamente o nel corso del giudizio di cassazione o di altri.

La 1ª Commissione non ha escluso nel modo più assoluto l'intervento del giudice di sorveglianza nel parere, e le funzioni del pubblico ministero, sempre per l'esatta osservanza delle disposizioni di legge, potevano essere esercitate in quanto questi interveniva in base agli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale, che danno la garanzia di giurisdizionalità al procedimento stesso con la nomina di un difensore di fiducia del condannato, con l'avviso al difensore, con termini relativamente brevi per gli interventi delle parti private.

Questo è quanto è stato deliberato dalla Commissione affari costituzionali e che ho voluto precisare, perchè sono veramente sorpreso della duplicità di pareri da parte della 1ª Commissione.

È fuor di dubbio che il ruolo principale nel procedimento di libertà condizionale debba essere svolto dal giudice di sorveglianza del luogo dove viene espiata la pena, perchè, come ha giustamente fatto osservare il senatore Petrella, il giudice di sorveglianza è l'unico che è a contatto diretto, che ha l'obbligo di visitare gli istituti di pena, di sentire il direttore, di seguire l'atteggiamento e l'eventuale ravvedimento del detenuto, ed è quindi il più vicino a coloro che stanno espiando una pena. Indubbiamente, pertanto, non si può prescindere dal parere del giudice di sorveglianza. La questione è se egli debba essere investito di tale funzione come giudice monocratico. Su questo punto nutro delle perplessità. Ritengo infatti che il giudizio collegiale offra maggiori garanzie.

P E T R O N E . Indubbiamente il problema centrale è questo, se cioè il giudice debba essere monocratico o collegiale. Però dobbiamo tener presente il punto di partenza: il cittadino, una volta condannato e divenuta definitiva la sentenza, per tutto l'*iter* dell'espiazione della pena è affidato praticamente alla tutela del giudice di sorveglianza. È il giudice di sorveglianza che deve ricevere tutte le istanze, che sovrintende alla condotta del detenuto; è a questo giudice che abbiamo dato tutti i poteri nel corso dell'espiazione della pena. Nel momento però che il condannato, guidato dal giudice di sorveglianza, si pone in condizione di poter fruire del beneficio della liberazione condizionale, che viene concesso non come premio, ma come incentivo per l'attuazione della norma costituzionale del recupero e del reinserimento del condannato all'interno della società, noi non abbiamo più fiducia nel magistrato di sorveglianza. Questo discorso appare per lo meno un po' strano.

A parte questa osservazione di fondo, nel disegno di legge si va anche oltre, perchè si configura una competenza esclusiva della corte d'appello, che invece il codice ignora, distinguendo, per tutto quanto attiene alla parte dell'esecuzione, se la condanna in primo grado è stata inflitta dal pretore, dal tribunale, dalla corte d'assise. Eppure, la Costituzione è basata sul concetto della parità di funzione dei giudici. l giudice di tribunale non è un giudice di serie B. Non comprendo proprio quindi il perchè si sia esclusa persino la competenza del tribunale.

Comunque, se la preoccupazione è quella che il giudice di sorveglianza potrebbe, in ipotesi, con un giudizio isolato, commettere un arbitrio, si potrebbe costituire una specie di controllo giurisdizionale, prevedendo che il provvedimento del giudice di sorveglianza possa essere impugnato, sia dal detenuto, per propria garanzia, sia dal pubblico ministero, per garanzie di carattere pubblico, davanti alla sezione istruttoria della corte d'assise. Attraverso questa forma di controllo, potremmo arrivare a un giudizio collegiale, ferma rimanendo la competenza primaria del giudice di sorveglianza.

Come è attualmente formulato, però, il disegno di legge non ci appare accettabile, in quanto prescinde dalla norma comune che stabilisce la competenza del giudice che ha

emesso la sentenza di primo grado. A nostro parere bisognerebbe almeno, invece, prevedere la competenza primaria del giudice di sorveglianza, stabilendo contemporaneamente, oltre al ricorso per cassazione, anche la possibilità di una impugnativa di merito dinanzi alla sezione istruttoria della corte di assise o al tribunale.

F I L E T T I . Faccio rilevare innanzitutto che siamo chiamati a pronunciarci in linea provvisoria e, vorrei dire, *ad tempus*, in quanto le decisioni che adotteremo dovranno essere o meno confermate, modificate o disattese all'atto in cui la Commissione competente avrà redatto il nuovo testo del codice di procedura penale.

In ordine al disegno di legge in esame, come ha rilevato l'onorevole relatore, il punto piu importante è quello che riflette la competenza, trattandosi, per il resto, soltanto di una enucleazione di adempimenti. A nostro avviso, il disegno di legge deve essere approvato nel testo proposto, il quale, nello stabilire l'organo che deve pronunciarsi in merito alla libertà condizionale, fa riferimento anche al giudice di sorveglianza, il quale dovrà esprimere in proposito il proprio parere. Non mi pare che si possano avere dubbi, quanto meno allo stato, circa la competenza della corte d'appello, se è vero — come è vero — che la corte d'appello è competente a pronunciarsi anche sulle istanze di riabilitazione.

A mio avviso, pertanto, dovremmo approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo, per quanto riguarda la competenza, in attesa di conoscere quali saranno le decisioni definitive adottate dalla Commissione all'uopo delegata dal Parlamento per la redazione del nuovo codice di procedura penale. Non ignoro certo che già abbiamo approvato in sede di ordinamento penitenziario, all'articolo 73, una norma difforme da quella riportata nel disegno di legge in esame, laddove abbiamo ritenuto di stabilire che è la magistratura di sorveglianza a provvedere in ordine alla libertà condizionale. Ma, a mio avviso, dobbiamo allo stato seriamente riflettere sulla competenza del magistrato di sorveglianza, valutando se sia opportuno che la applicazione di un istituto così importante qual è la liberazione condizionale venga demandata ad un giudice monocratico.

Pertanto, anche in considerazione dell'urgenza che incombe, mi dichiaro favorevole agli articoli 1 e 2 nel testo proposto dal Governo.

C A V E Z Z A L I . Le argomentazioni addotte dall'onorevole relatore, che ha sottolineato gli aspetti delle precedenti pronunce di questa Commissione, anche se in altra materia, comunque concernenti un indirizzo sostanziale importante, e le considerazioni espresse dai senatori Petrella e Petrone ci portano a valutare quale primaria la competenza del giudice di sorveglianza, in coerenza anche con l'indirizzo precedentemente assunto da questa Commissione.

Tutto questo indipendentemente da ciò che potrà fare la Commissione competente presso il Ministero per la riforma del codice di procedura penale.

Non mi dilungo su altri aspetti del problema anche perchè la sentenza della Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo l'intervento del Ministro, non ha assolutamente sottolineato che da ciò possa emergere una incompetenza del giudice di sorveglianza; anzi, direi che la giurisdizionalizzazione che intende ovviamente creare un indirizzo riaffermato, deve anche portare a determinare nell'istituto di cui trattasi quel criterio di prontezza e di immediatezza in riferimento al giudizio, che soltanto il giudice di sorveglianza può permettere.

B R A N C A . Mi scuso per essere giunto quando la discussione era già iniziata; non ho quindi ascoltato la relazione del senatore Follieri e può darsi che ripeta argomenti già trattati da altri intervenuti.

Ricordo naturalmente la sentenza della Corte costituzionale che ci interessa, ma ritengo che tale sentenza dica cosa ben diversa da quanto è scritto nel parere della Commissione affari costituzionale della quale, peraltro, io stesso faccio parte.

La sentenza della Corte costituzionale, in sostanza, stabilisce che l'articolo 43 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è incostitu-

zionale in quanto attribuisce al Ministro di grazia e giustizia un potere discrezionale troppo ampio rispetto a quello del giudice di sorveglianza. Ora, se da tale sentenza si deve ricavare qualcosa è che intanto il Ministro avrebbe potuto conservare questa competenza dopo il giudizio di incostituzionalità in quanto non si fosse troppo distaccato dal pensiero del giudice di sorveglianza.

Ebbene, mi pare che ciò rappresenti esattamente l'opposto di quanto si dice nel parere della 1ª Commissione poichè appare chiaro che, semmai, deve essere un giudice unico a disporre in questa materia.

Presso la Commissione affari costituzionali il discorso si è incentrato su questo punto: se, cioè, debba essere il giudice di sorveglianza (che svolgerebbe una funzione amministrativa) ad intervenire o invece un collegio giudicante che ha una vera e propria funzione giudiziaria.

A parte il fatto che la distinzione tra funzione amministrativa e giudiziaria scientificamente non si regge, almeno per quanto riguarda le frange di confine, in questo caso, se c'è una persona competente, e competente non in senso giuridico ma sostanziale, è proprio il giudice di sorveglianza.

Ho sentito alcuni senatori sostenere che il giudice addetto alla funzione di sorveglianza non sa niente del processo che ha portato alla condanna; ma devo osservare che a noi, onorevoli colleghi, importa poco del processo in quanto il processo, quando si sconta la pena, si è già esaurito.

Qui si tratta di prendere in esame il comportamento di una persona successivamente alla sua condanna e valutare se è il caso di rimetterla in libertà senza pregiudizio per la sicurezza sociale. Ebbene, mi pare che in questa situazione non ci sia persona più adatta, per decidere, del giudice di sorveglianza anche perchè la Corte di appello, oltre che materialmente, e idealmente e psicologicamente lontana dalla vita del carcere. La Corte di appello, quando ha condannato, ha esaurito il proprio compito e non capisco pertanto perchè le si voglia attribuire quest'altra funzione.

C'è di più. Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1801 si dice: « È stato scelto tale organo (cioè la Corte d'appello) per assicurare, quanto più è possibile, in una materia che consente eccezionale margine di potere discrezionale, la necessaria uniformità di criteri che sarebbe, invece, mancata se la competenza fosse stata attribuita ai singoli giudici di sorveglianza ». Ma queste frasi, onorevole Presidente, suonano come una vera e propria sfiducia — che definirei quasi incostituzionale — nei confronti del giudice di sorveglianza che è un giudice come un altro! Se quel potere discrezionale viene attribuito alla autorità giudiziaria non comprendo per quale ragione non possa essere attribuito anche ad un giudice unico, sia pure di sorveglianza! O si tratta di un potere eccessivamente discrezionale, e allora non lo si deve concedere neanche alla Corte d'appello, o si tratta di un potere che può essere conferito all'autorità giudiziaria e, in questo caso, può essere dato anche al giudice di sorveglianza, il quale, ripeto, è un giudice come qualsiasi altro La nostra Costituzione, del resto, stabilisce questo principio quando dice che tutti i giudici sono uguali e soggetti solo alla legge.

L'opinione del mio Gruppo politico, in conclusione, è quella di sostituire alla competenza della Corte d'appello per i provvedimenti di liberazione condizionale la competenza del giudice di sorveglianza, sia pure con le garanzie che molti degli oratori intervenuti hanno suggerito.

C I F A R E L L I . Mi trovo anche io in difficoltà nel prendere la parola in quanto non ho ascoltato la relazione del senatore Follieri.

Comunque, dichiaro senz'altro di essere favorevole al disegno di legge così come presentato dal Governo e ritengo che, in definitiva, molte delle obiezioni sollevate dagli onorevoli ocllleghi cadano — dal punto di vista del merito — quando si tenga presente che all'articolo 2 è detto che « La Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza ». La valutazione del comportamento del condannato da parte del giudice di sorveglianza esiste dunque e la discrezionalità eccessiva in merito alla deliberazione viene eliminata con il fatto di deferire ad un magistrato, in que-

sto caso ad un organo collegiale qual è la Corte d'appello; la deliberazione stessa.

Il senatore Branca ha giustamente osservato che qui si deve giudicare il comportamento di un individuo dopo la sentenza, ma è evidente che tale giudizio può mettere nel nulla, almeno in notevole parte, l'esecuzione della pena e ciò significa che, al limite, possiamo affidare ad un singolo giudice la possibilità di annullare quanto, in base al nostro sistema, i magistrati collegiali hanno definito. Una sentenza passata in giudicato, infatti, è assai probabile che sia stata vagliata dal tribunale o dalla Corte di assise o di appello o dalla Cassazione, tutte magistrature collegiali.

Francamente, a me sembra abnorme il fatto che sulla base di un comportamento un giudice singolo possa adottare un provvedimento tanto importante! Non sono nè un esaltatore nè tanto meno un detrattore delle competenze e funzionalità del giudice ma ho sempre detto, e lo ripeto ancora, che nutro una grande preoccupazione nei confronti della sua discrezionalità. Dico questo a ragione perchè in una età molto bella della mia vita sono stato magistrato e conosco quindi i problemi legati a questa attività e so anche come spesso, dietro questa figura e gravità di funzione, ci sia un fatto di *routine* che poco ha a che fare con il lavoro svolto dal magistrato.

A parte tutto questo è comunque una mia convinzione, lo ripeto, che quanto meno discrezionalità si concede al magistrato tanto meglio è

Sono dunque contrario ad attribuire la competenza per i provvedimento di liberazione condizionale al giudice di sorveglianza anzichè alla Corte d'appello e, per quanto riguarda il resto, se il sistema sarà eventualmente modificato nel corso della riforma del codice di procedura penale ben venga, ma tutto questo dovrà essere preceduto da una seria fase di accertamento.

S A B A D I N I Non aggiungerò nulla di nuovo a quanto già detto dai colleghi di Gruppo e dal senatore Branca, il quale è intervenuto a valutare, con la competenza e l'acutezza che gli sono proprie, la sentenza della Corte costituzionale dalla quale prende le mosse il provvedimento in esame.

Intendo comunque esprimere la mia opinione data l'importanza ed il rilievo del disegno di legge il quale, stralciato dal testo della riforma dell'ordinamento penitenziario, mi pare costituisca un notevole passo indietro — quasi un elemento di controriforma — rispetto alla disciplina già approvata in sede di riforma penitenziaria.

Si è posta la questione della discrezionalità o meno del giudice di sorveglianza ed il senatore Cifarelli ha sostenuto che quanto meno discrezionalità gli si attribuisce tanto più egli si sente tranquillo in rapporto alle proprie convinzioni.

Senonchè questa affermazione e questo giudizio fan si che in sostanza tutti i problemi relativi al comportamento del condannato successivamente alla condanna perdono rilievo e significato.

In sostanza, si viene a manifestare un'aperta sfiducia nelle possibilità di emenda del conannato e una profonda sfiducia nelle finalità rieducative della pena. È questo, in definitiva, che si cerca di raggiungere con l'attribuzione diretta e immediata alla Corte d'appello del potere di decidere sulla liberazione condizionale. E si perviene a queste conseguenze proprio spostando la competenza dal giudice di sorveglianza, che è in grado di valutare il comportamento del condannato, al giudice che per sua natura sarà soprattutto portato a giudicare del reato, non del comportamento successivo. Quindi, si viene a colpire pronfondamente e gravemente la finalità rieducativa della pena, un principio che è sancito dalla nostra Costituzione.

Questa è la ragione per cui riconfermo che siamo di fronte ad un arretramento che ha tutti gli aspetti di una controriforma.

Indubbiamente esiste un problema di garanzia nei confronti della decisione di un giudice, anche se questo è il più competente a valutare il comportamento del condannato Ed allora a me pare che, salva la competenza (per le ragioni che ho enunciato) del giudice di sorveglianza, la previsione di una impugnazione eventuale, successiva, di fron-

te alla Corte d'appello, così come ha proposto il collega Petrone, risolverebbe tutte le questioni in modo più organico e ordinato. Ritengo che una simile proposta corrisponda a princìpi di fatto e a princìpi generali di diritto; peraltro essa salverebbe i princìpi fondamentali che altrimenti verrebbero gravemente colpiti, salverebbe la competenza specifica del giudice di sorveglianza, il principio di garanzia, il principio di uniformità di giudizio.

Desidero ancora ricordare alla Commissione che nell'ordinamento penitenziario venne attribuito al giudice di sorveglianza un complesso di competenze; soprattutto nella parte finale del provvedimento vi è una serie di norme che adeguano la figura del giudice di sorveglianza alle sue nuove funzioni. Perciò non dobbiamo vedere questo giudice solo nella *routine* normale in cui purtroppo finora è stato configurato, ma in questa nuova prospettiva, senza d'altra parte rinviare il problema (questo è il punto) al momento in cui arriverà la riforma del codice di procedura penale; perchè sappiamo perfettamente che, qualora intervenisse dopo uno stralcio una decisione del Parlamento in una determinata direzione, sarebbe impossibile che poi il legislatore delegato non vi si attenesse.

In sostanza, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che adottando oggi una decisione compromettiamo una certa soluzione. Pertanto, riconfermo che l'accoglimento della proposta del collega Petrone potrebbe consentirci di superare adeguatamente il problema.

C O P P O L A . Molto brevemente; non mi soffermerò sul problema tecnico, ma su alcune affermazioni anche di ordine politico che sono state fatte.

Qui si è parlato perfino di clima modificato, di controriforma. La controriforma la esamineremo nel dettaglio quando tornerà a questo ramo del Parlamento l'ordinamento penitenziario ed esamineremo anche le valutazioni che ultimamente ne ha fatto la Camera dei deputati. Così come noi siamo gelosi delle nostre prerogative e non tolleriamo apprezzamenti o giudizi men che riguardosi nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, al momento giusto esamineremo quale è stato l'atteggiamento, quali sono stati gli accordi ed i contributi dei vari Gruppi politici su alcuni processi di revisione innegabili in questa materia abbastanza delicata e sarà interessante stabilire come, perchè, da chi e in che misura sono stati operati certi giudizi di revisione rispetto a certe situazioni che, nel momento in cui fu licenziato l'ordinamento penitenziario, potevano apparire in una certa luce.

Ciò detto, credo che insistere su questo aspetto non sia opportuno. Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che questo è un disegno di legge che porta la firma del ministro Zagari, e questo Governo lo ha assunto a seguito della sentenza della Corte costituzionale e lo ha fatto proprio, tenuto conto dei motivi anche di urgenza che tutti riconosciamo essere fondati a seguito della sentenza e soprattutto per lo stato di fatto che esiste presso il Ministero di grazia e giustizia a causa delle domande che non riescono ad essere evase proprio perchè si è creato questo vuoto legislativo.

È fuor di dubbio che sui mezzi tecnici per operare e colmare questo vuoto legislativo ci possono essere opinioni diverse, ma non si può arrivare a giudizi così diametralmente opposti e radicali da far ritenere che questo costituisca inversione di tendenza. Qui esiste una preoccupazione — che emerge dalla stessa lettura della sentenza della Corte costituzionale —: « in un processo riformatore di una condanna c'è da parte dello Stato la rinunzia, l'abdicazione ad un proprio diritto punitivo e, conseguentemente, si vuole assicurare proprio allo Stato che sia un altro organo giurisdizionale, il più ampio possibile, che dia questo tipo di garanzia, anche di ordine collegiale ». Dalle parole che sono state riportate nella relazione che accompagna il disegno di legge, che sono state stralciate dalla sentenza della Corte costituzionale, si evince che deve trattarsi di garanzie atte a tutelare sia lo Stato, sia il condannato. Non esiste soltanto un problema a senso unico, quello cioè di preoccupar-

si unicamente di questi poveri disgraziati che sono incorsi nei rigori della legge, ma esiste anche un'altra esigenza di tutela di interessi superiori dello Stato. Si tratta, perciò, di scegliere delle forme che consentano pari garanzie di obiettività e di certezza del diritto.

S A B A D I N I . Mi scusi se la interrompo, ma non le pare che la proposta avanzata dal senatore Petrone, cioè di un giudizio di primo grado con appello alla Corte di appello, risolva entrambe le questioni?

C O P P O L A . In linea di massima non obietto nulla circa la proposta del senatore Petrone perchè in tema di garanzie devo dire che siamo sempre disponibili fino all'esagerazione. C'è l'unica preoccupazione di instaurare un nuovo pesante contenzioso attraverso due giudizi. In questo caso incorreremmo nell'eccesso opposto al sistema attuale; cioè mentre allo stato è il Ministro della giustizia, organo amministrativo, politico, che di persona, con una valutazione esclusivamente soggettiva, opera con un tratto di penna la liberazione condizionale, adesso si propone (ed è una cosa da esaminare perchè non si può dire che le soluzioni proposte siano assolutamente inadeguate) un doppio giudizio, che indubbiamente offre delle garanzie. In questo caso esiste anche un altro aspetto da non sottovalutare: quello di non determinare lungaggini eccessive, perchè ci siamo sempre lamentati che le procedure italiane sono quelle che sono. Non vorrei, perciò, che per un procedimento che fino a questo momento è stato di natura così sollecita, sotto un certo aspetto, incorressimo nell'altro eccesso di instaurare contenziosi che si sviluppano su piani diversi. Vi è comunque, ripeto, una possibilità di incontro e di valutazione. Non so in che maniera il Governo difenderà tale disegno di legge, ma ritengo che vi sia anche possibilità e disponibilità nei confronti di queste proposte. Non si può, però, partire dall'ipotesi che quello che si propone da una parte sia sacrosanto e non opinabile e che quello che si propone da altra parte sia assolutamente da respingere.

Chiedo scusa per queste valutazioni che non sono tecnicamente pertinenti, ma mi premeva farle anche per dare un mio giudizio politico su quanto si era svolto in questa Commissione.

L I S I . Signor Presidente, in primo luogo vorrei ribadire quello che ha già detto il senatore Coppola: non è logico — non dico che non sia consentito — che in questa sede, come purtroppo in altre, quando qualcuno di noi esprime un parere che un poco diverge da quello di altri colleghi debba sentirsi emarginato e debba essere tacciato di controriformismo.

Del resto a me pare molto strano che il giudice di sorveglianza, quando viene previsto come giudice unico, costituisca l'*optimum* per la concessione della liberazione condizionale, e quando questo giudice viene previsto come collegiale, allora sia considerato retrivo e controriformista. Quei colleghi che hanno sostenuto una tesi siffatta la debbono ancora spiegare.

Io credo, invece, che anche il giudice — seppure non porta le sue passioni personali nel giudicare — resta sempre un uomo, preparato o meno, con una maggiore o minore sensibilità per tutti quegli enormi problemi che sono il presupposto di un giudizio, specie se di condanna, e dell'istituto della liberazione condizionale. Dal momento, quindi, che ognuno può errare, anche se Magistrato, ritengo che sia meno probabile l'errore quando il giudizio viene trasferito ad un organo collegiale.

D'altra parte che così è — e nessuno si scandalizza che questo sistema esista ancora nel nostro ordinamento giuridico — viene dimostrato dal fatto che, quando un cittadino deve essere giudicato specie per i reati più gravi, noi abbiamo appunto dei giudici collegiali. E questo, in parole povere, costituisce una riprova che quando si giudica collegialmente si commettono, o possono commettersi, meno errori. Orbene, se il legislatore adotta tale sistema nella fase del giudizio di cognizione — quando cioè il

giudicare talvolta non è neppur difficile poichè si tratta di valutare dei fatti (la difficoltà potrà semmai consistere nella graduazione della pena) — non comprendo perchè ci si debba scandalizzare quando si richiede l'adozione dello stesso criterio nel caso in cui si tratta di valutare — e badate che questo è un giudizio soprattutto morale — se un individuo, già condannato, sia o non sia nelle condizioni di poter fruire del beneficio della liberazione condizionale.

Questo secondo giudizio, a mio parere, che riguarda la liberazione condizionale, è sovente molto più difficile e delicato del primo poichè comporta un'ampia valutazione se un condannato talvolta anche per fatti molto gravi possa essere ritenuto idoneo al reinserimento nella società civile.

Prevedere per la liberazione condizionale un giudice collegiale e non rimetterla al giudice di sorveglianza, si inserisce anche nella logica dell'istituto: infatti è il giudice di sorveglianza che collabora, talvolta anche sovraintende, alla rieducazione del condannato, per cui sarebbe ben strano che chi contribuisce a questo processo di rieducazione debba poi giudicare sè stesso e cioè se il reo merita il beneficio, o il premio, della liberazione condizionale.

Quindi è bene lasciare la competenza della Corte d'Appello come previsto nel disegno di legge; d'altra parte se tale competenza è prevista per la riabilitazione, non si vede perchè essa dovrebbe essere esclusa nel giudizio previsto per la liberazione condizionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Pochi appaiono i punti scaturiti dalla discussione sui quali appare necessaria la replica del relatore. Il primo si riferisce alla norma dell'articolo 1 nella quale, secondo la Commissione affari costituzionali, occorrerebbe prevedere anche coloro che sono stati scarcerati per decorrenza dei termini o in libertà provvisoria. Nel corso della relazione ho già precisato che indubbiamente la liberazione condizionale presuppone il passaggio in giudicato della sentenza, mentre coloro che si trovano in libertà provvisoria o sono stati posti in libertà per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza debbono essere riarrestati per il proseguimento della esecuzione della pena. Vi può essere tuttavia il caso di colui che fruendo dello stato di libertà, in dipendenza della mancata definizione del processo, e raggiunto in stato di libertà dalla definitività della sentenza, voglia sottrarsi alla esecuzione della pena e chieda la liberazione condizionale. Ciò non sarebbe illegittimo in dipendenza del disposto dell'articolo 210 del codice penale, che escludeva l'ammissibilità della impugnazione proposta dal latitante o dall'evaso se non costituiti in carcere. L'articolo 210 del codice penale è stato abrogato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1514. Ciò sta a significare che il legislatore, in questa fase di restituiti criteri politici di libertà, ha voluto garantita la libertà del cittadino anche nel caso di una eventuale insorgenza avverso un provvedimento definitivo di sentenza di condanna. Non mi pare quindi che nella norma proposta, si possa ravvisare qualcosa di illegittimo e di contradditorio.

Il problema centrale del disegno di legge è però, se si debba ammettere la competenza della corte d'Appello o se essa debba essere devoluta al giudice di sorveglianza. È esatto che per la riabilitazione è finita la competenza della Corte d'appello, così come prescrive l'articolo 44 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Ma per la riabilitazione si tratta di stabilire, sulla base delle condanne riportate e dei criteri fissati all'articolo 175 del codice penale, se si siano verificate le condizioni necessarie· condizioni di carattere obiettivo, che quindi nulla hanno a che vedere con la valutazione della personalità del condannato in espiazione di pena, come è, invece, per il beneficio della liberazione condizionale.

Se la Commissione ritenesse di dover abbandonare il criterio fissato per l'ordinamento penitenziario, in quanto si afferma

— ma a me non risulta — che la Camera dei deputati avrebbe stralciato le norme da noi approvate in proposito, credo che le vie da seguire non potrebbero essere che due: o stabilire, come suggerisce il senatore Petrone, un primo grado (il giudice di sorveglianza), un secondo grado (la Corte d'appello) e un terzo grado di pura legittimità (la cassazione), oppure, se la Commissione ritiene che anche in tal modo siano assicurati i diritti del cittadino, che la competenza sia esclusivamente demandata alla Corte d'appello, nel qual caso il parere del giudice di sorveglianza può ovviare alla nostra preoccupazione costante, cioè quella che la Corte d'appello esaminerebbe la richiesta di liberazione condizionale stando, per così dire, lontano dal detenuto in espiazione di pena. In effetti, noi stabilimmo nell'ordinamento penitenziario che il giudice di sorveglianza dovesse sedere presso ogni tribunale o gruppo di tribunali, che dovesse avere qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello e che a lui fosse affidato solamente questo incarico.

A me pare che se oggi, sia pure in fase meramente transitoria, si volesse approvare l'articolo 1 stabilendo la competenza della Corte d'appello, certo non avremmo che sostituito al giudizio discrezionale del ministero, che pure emetteva le sue decisioni su parere del giudice di sorveglianza, la Corte d'appello, giurisdizionalizzando la misura. Una opinione in proposito non può che essere del tutto personale e soggettiva e, per quanto mi riguarda, non ho preferenze in ordine alla competenza della Corte d'appello o del giudice di sorveglianza con possibilità di impugnazione del provvedimento dinanzi alla Corte d'appello. Certo, per quelli che sono i princìpi ispiratori dell'epoca attuale, cioè la liberalizzazione del rito penale e delle norme di procedura penale, che pure ogni tanto subiscono delle limitazioni, dei ritorni al passato, sarebbe più utile stabilire la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Diventerebbe macchinosa la liberazione condizionale? Io non lo so, onorevoli colleghi Secondo il mio parere, quindi, la proposta fatta dal senatore Petrone potrebbe rappresentare la soddisfazione di tutte le esigenze che sono state manifestate nel corso della discussione. Credo comunque che, così come è stato strutturato, temporaneamente, il provvedimento in esame potrebbe passare *de plano*, anche in considerazione del fatto che presso il Ministero di grazia e giustizia già da tempo giacciono molte istanze di liberazione condizionale nei confronti delle quali non è stata presa alcuna decisione appunto per la sopravvenuta sentenza di incostituzionalità della Corte costituzionale.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidero in primo luogo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che qui stiamo discutendo del disegno di legge n. 1801, contenente « Norme in tema di liberazione condizionale », presentato dal ministro di grazia e giustizia Zagari nella seduta del 3 ottobre 1974 L'attuale Governo ha fatto proprio questo disegno di legge ed ora lo sostiene: con questo peraltro non si vuole dire che tutto quanto è scritto in tale provvedimento è la verità e che, viceversa, quanto è stato detto in questa sede è il falso. Si tratta appunto di discutere sulle maniere migliori per ovviare, per un certo tempo, al vuoto legislativo, al vuoto normativo creatosi a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale: soltanto di questo.

È stato già detto — ma desidero sottolinearlo — che il provvedimento non vuole innovare nell'ambito del sistema ma vuole soltanto, in attesa della riforma del codice di procedura penale, che dovrà venire al massimo tra un anno e mezzo, decidere sull'organo competente a concedere la liberazione condizionale. Ora, preliminarmente, vorrei sgombrare il campo da un dubbio. Il Senato — come è noto — aveva inserito la disciplina relativa alla liberazione condizionale nel disegno di legge sull'ordinamento penitenziario; a sua volta la Camera dei deputati ha, fino a questo momento, a quanto mi risulta, ritenuto di stralciare invece dall'ordinamento penitenziario le norme relative alla liberazione condizionale e di riportarle in seno al codice di procedura

penale, con ciò esprimendo, a mio parere, l'avviso che la liberazione condizionale è di diversa natura da quella delle misure dell'affidamento al servizio sociale, della semilibertà, eccetera, previste appunto nell'ordinamento penitenziario. Si tratta, però di un divisamento dell'altro ramo del Parlamento, nei cui confronti peraltro nulla è stato ancora definitivamente deciso: quindi non si può neppure, rispetto a quel divisamento, discutere in questa sede perchè legge ancora esso non è.

Credo di non dover entrare nel merito della sentenza della Corte costituzionale, perchè, a mio avviso, tutto deriva dalla premessa dalla quale noi partiamo e cioè dalla giurisdizionalizzazione del procedimento che concede la liberazione condizionale. Questo è il punto; se dovessimo infatti entrare nel merito della giurisdizionalizzazione, avremmo forse qualche osservazione da fare. Basta ricordare al riguardo che la liberazione condizionale sospende soltanto l'esecuzione della pena detentiva ma non estingue la pena stessa, la quale si estingue nel momento in cui è decorso il termine finale stabilito nella sentenza di condanna. E non è senza motivo che ciò avviene. Se fosse invece una misura diversa, estinguerebbe la pena immediatamente o soltanto a condizione di una determinata condotta, e sarebbe solo la condotta a condizionare la sentenza e non la condotta in relazione al tempo: ciò per il collegamento fra la sentenza di condanna e la esecuzione della pena. Occorrerebbe quindi tutto un discorso veramente molto complesso, in relazione appunto alla domanda se effettivamente la liberazione condizionale incida sulla sentenza di condanna oppure modifichi soltanto nell'esecuzione talune modalità della pena. Ed è a questo punto che torna tutto il discorso del carattere amministrativo o penale dell'esecuzione; ma ritengo che non possiamo certo addentrarci in questioni del genere nè possiamo, in base ad una sola sentenza, decidere un tema che ormai si trascina, credo, da oltre un secolo.

In ogni caso, quindi, noi partiamo dalla seguente premessa: occorre giurisdizionalizzare il procedimento per la concessione della liberazione condizionale, assumendo la sentenza della Corte costituzionale come base del nostro discorso. Ora, poichè è stata chiamata in causa tale sentenza, vorrei fugare anche a questo riguardo un dubbio e cioè che essa propenda per un organo piuttosto che per un altro, come decisione.

Presidenza
del Vice Presidente Coppola

(*Segue* DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*). In particolare, la sentenza della Corte costituzionale, secondo l'interpretazione della Commissione affari costituzionali, ha avvicinato il giudice di sorveglianza al Ministro di grazia e giustizia. In replica si è affermato che invece sembrerebbe dalla sentenza della Corte costituzionale che vi fosse una indicazione, sia pure implicita, come scelta dell'organo, per il giudice di sorveglianza. Per quanto mi riguarda, non credo, spassionatamente, che si possa interpretare la sentenza in questione nè in un senso nè nell'altro; ed a questo proposito non è forse male che ripensiamo un attimo alle formule attraverso le quali la Corte costituzionale si è espressa. In ordine appunto alla garanzia giurisdizionale di cui si tratta, la sentenza testualmente recita: « Non v'è dubbio che tale garanzia è del tutto carente nel procedimento previsto dal vigente ordinamento giuridico ». Certo, qualcuno, a proposito dell'espressione « del tutto carente », potrebbe dire che esiste però il parere del giudice di sorveglianza, ma io sono convinto che non voglia intendere questo.

BRANCA. Legga però, onorevole Sottosegretario di Stato, le parole che vengono subito dopo, che spiegano tutto.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* « Per la normativa in atto si determina, infatti, una anomala successione di interventi e di attribuzioni che vanno dal giudice di sorveglianza al Ministro della giustizia. Un siffatto le-

game tra organo del potere giudiziario e organo del potere esecutivo in un aspetto così importante della fase esecutiva della pena contrasta con quelle guarentigie che attengono alla libertà personale, in riferimento alla quale l'articolo 24 della Costituzione, nel quadro dei precetti contenuti nell'articolo 13, ne assicura la tutela giurisdizionale. Devesi rilevare che il Ministro della giustizia gode di una discrezionalità talmente ampia da poter disattendere il parere espresso, sulla istanza per l'applicazione del beneficio, dall'organo giudiziario » — dall'organo giudiziario, è detto, e non dal giudice di sorveglianza! — « il solo idoneo, per le funzioni attribuitegli dalla legge nel processo esecutivo della pena, a poter valutare l'effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive, particolarmente queste ultime, per la concessione di esso beneficio.

La disarmonia del sistema appare ancora più inaccettabile a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha modificato il testo originario dell'articolo 176 del codice penale, e che tra l'altro ha esteso l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo. Per la legge n. 1634 del 1962 la liberazione condizionale assume senz'altro una fisionomia e delle dimensioni diverse da quelle attribuitele dal legislatore del '30 ». Vengono adesso le parole opportunamente sottolineate in precedenza dal senatore Coppola, e cioè: « Siamo in presenza di una vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato, all'ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati; rinuncia che non può certamente far capo ad un organo dell'Esecutivo, ma ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato sia per il condannato stesso ».

È detto quindi « ad un organo giudiziario »: e questa espressione mi pare così limpida che ogni dubbio deve essere fugato dalla sola lettura. La Corte costituzionale, pertanto, ha ritenuto che la competenza debba essere affidata ad un organo giudiziario, all'autorità giudiziaria, e non ha detto nè che, a suo avviso, è migliore il giudice di sorveglianza nè che, a suo avviso, il giudice di sorveglianza è un organo amministrativo di esecuzione.

A mio parere, dunque, spunti dalla sentenza non possono derivare. Ed allora si tratta proprio di domandarsi...

S A B A D I N I . Secondo me — e chiedo scusa per l'interruzione — si può prendere uno spunto solo e cioè che il riferimento al giudice di sorveglianza, come organo più competente, lo si deduce da tutto il contesto.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Secondo alcuni il giudice di sorveglianza non sarebbe addirittura organo proprio della giurisdizione, non eserciterebbe funzioni strettamente giurisdizionali; ma anche a questo proposito non intendo approfondire il discorso, nè portare argomenti a favore della tesi del disegno di legge attraverso questa teoria. E faccio questo con il rispetto massimo per le opinioni dei miei avversari.

Ora, tornando al punto della questione: *medio tempore,* in questo momento, con provvedimento senz'altro provvisorio, quale organo si ritiene più idoneo a decidere sulla liberazione condizionale, visto che deve essere affidata tale decisione ad un organo giurisdizionale? Il disegno di legge in esame propende per la Corte d'appello e ne motiva espressamente le ragioni, quasi anticipando le obiezioni: « È stato scelto tale organo per assicurare quanto più è possibile in una materia che consente eccezionale margine di potere discrezionale (sentenza della Corte), la necessaria uniformità di criterio che sarebbe invece mancata se la competenza fosse stata attribuita ai singoli giudici di sorveglianza ». È un criterio.

P E T R O N E . Per la scelta personale. Non capisco come una uniformità di criterio possa essere di un giudice verso se stesso o di una Corte d'appello verso se stessa. Come può esservi tale uniformità, tra la Corte d'appello di Milano e la Corte d'appello di Palermo?

L I S I . I giudici di sorveglianza sono di più.

P E T R O N E . Forse sono di meno. Possiamo fare il calcolo. Comunque vorrei capire da cosa è assicurata l'uniformità se a Palermo e a Milano si può decidere diversamente.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Siamo tutti qui per capire. Continuo nella mia esposizione perchè non voglio entrare in una polemica.

Vi è una esigenza di un criterio quanto più possibile generale? Sì, certo, non si può negare; e allora si dice che è relativa perchè la decisione non possiamo affidarla alla Corte di Cassazione. Quindi vi è un criterio di uniformità e vi è anche il criterio della collegialità che e senza dubbio un criterio come gil altri. Si tratta di vedere se dobbiamo accettare, ritenere prevalente il criterio della uniformità relativa e della collegialità, oppure il criterio unico della vicinanza alla esecuzione della pena. Questo disegno di legge si rifà a questi criteri, ha questi orientamenti. D'altra parte si dice: il giudice di sorveglianza è l'unico vicino alla parte, vicino al condannato, è l'unico che ha seguito l'esecuzione della pena e può chiaramente indicare se la rieducazione, base per la concessione della libertà condizionale, è avvenuta. Io non disconosco affatto che questo sia un altro criterio, tanto è vero che il disegno di legge non esclude per niente il giudice di sorveglianza dal processo per la concessione della liberazione condizionale, lo include, e lo include proprio per questo motivo. C'è qualcuno che potrebbe obiettare — come ha fatto il senatore Lisi molto opportunamente — che l'organo che contribuisce alla rieducazione potrebbe non essere il più adeguato a decidere sulla rieducazione avvenuta, perchè in realtà il giudice di sorveglianza essendo vicinissimo al condannato — e chi ha fatto il giudice come l'ho fatto io per tanti anni lo sa bene — finisce con l'essere talmente legato alla parte da non essere poi il più idoneo a decidere da solo sulla rieducazione. Questo è il punto: dobbiamo adeguarci al criterio della uniformità e dobbiamo ritenere prevalente il criterio della uniformità e collegialità, o prevalente il criterio della vicinanza alla esecuzione della pena e quindi alla rieducazione del condannato? Il disegno di legge preferisce i primi due criteri ed io non riesco fino a questo momento a dar torto *medio tempore*, provvedimento a tempo, soltanto fino alla riforma — a questa preferenza e a dire che il criterio della vicinanza al condannato debba essere l'unico decisivo in materia e che addirittura l'organo debba essere monocratico, senza l'intervento di una valutazione di altri. Tenuto conto delle premesse non mi pare che ci sia troppo da meravigliarsi della scelta operata nel testo del disegno di legge, tanto più che il giudice di sorvegilanza è il primo ad essere sentito; egli, in definitiva, è l'organo attivo per richiedere la decisione sulla liberazione condizionale, dà il parere, attiva, in sostanza, il processo, riferisce alla Corte d'appello su tutti gli elementi idonei per la valutazione totale e dà il parere definitivo sulla rieducazione, quindi sulla concessione della libertà condizionale. La Corte d'appello potrà andare in diverso avviso? Certamente, però, per me, dovrà necessariamente motivare il contrario avviso rispetto al parere del giudice di sorveglianza, perchè se oggetto della decisione saranno gli elementi offerti dal giudice di sorveglianza, il giudice della Corte non potrà non tenere conto di quegli elementi. Possiamo anche inserire nel testo la necessaria motivazione se la Corte va in contrario avviso, ma, secondo me, è implicita dal momento che questo organo collegiale decide sull'oggetto fornito dal giudice di sorveglianza. Ho voluto soltanto esporre in maniera sintetica e rapida le ragioni che stanno a sostegno della scelta del disegno di legge.

Ho preso in attenta considerazione le osservazioni mosse dal senatore Petrella, il quale è un uomo di esperienza avendo lavorato molto tempo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Egli ha trattato il criterio della vicinanza ed ha aggiunto che

in realtà con la sospensione condizionale si revocano anche le misure di sicurezza. Il senatore Petrella molto acutamente chiede come mai il giudice di sorveglianza, che nell'attuale sistema viene destinato a decidere sulla revoca delle misure di sicurezza, non trova poi fiducia nella sua decisione in ordine alla liberazione condizionale. L'osservazione è chiara, però, a mio avviso, la liberazione condizionale è una cosa del tutto diversa dalla revoca delle misure di sicurezza, le quali sono condizionate alla permanenza della pericolosità del soggetto; che l'avvenuta rieducazione escluda la pericolosità non c'è dubbio, però il giudizio sulla non esistenza attuale della pericolosità è certamente diverso dal giudizio dell'avvenuta rieducazione. Si può essere non pericolosi anche se non si è rieducati. Essendo i due giudizi diversi non vedrei di cattivo occhio il dare ancora al giudice di sorveglianza *medio tempore*, ripeto, la competenza per la liberazione condizionale e non l'altra.

Debbo poi ribadire quanto è stato affermato dal senatore Mariani in ordine all'urgenza. Sono convinto che possiamo discutere ancora per tanto tempo; potremmo addirittura partire dalla premessa della necessaria giurisdizionalizzazione. Però dobbiamo renderci conto che ci sono domande inevase al Ministero e che purtroppo vi sono magistrati che hanno assunto autonomamente l'iniziativa di decidere, e che in alcune parti l'hanno assunta i giudici di sorveglianza, in altre parti i giudici di Corte d'appello. A questo punto bisognerebbe essere premuti da urgenza e quali che siano i dubbi sulle teoriche posizioni — io per primo ne ho tanti — sarebbe consigliabile chiudere questo discorso e cercare di decidere quanto più rapidamente possibile.

Non vorrei ancora dilungarmi, ma vorrei dire qualche parola al senatore De Matteis, il quale giustamente ha seguito un certo *iter* di argomentazione, dapprima pensando al giudice di sorveglianza, ma poi soffermandosi sul criterio della collegialità; infatti è giusto, a mio avviso, andare cauti di fronte alla monocraticità di una decisione che incide su decisioni prese in via definitiva non soltanto dal pretore, un organo monocratico, ma da tutti gli organi collegiali.

Il senatore Sabadini fa un altro discorso e dice: a me pare che la Corte d'appello guardi troppo al fatto passato e non al comportamento, abituata com'è a decidere in sede di merito, e nella sua decisione inciderebbe notevolmente l'*habitus* mentale di guardare al fatto costitutivo del reato e non al comportamento successivo. Mi rendo conto che vi sono anche di questi pericoli, non lo escludo, però in realtà il giudizio verte sugli oggetti proposti dal giudice di sorveglianza, il quale illustrerà il comportamento del condannato, e dichiarerà l'avvenuta rieducazione.

Presidenza
del Presidente Viviani

(*Segue* DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*). Ora, quindi, la Corte di appello verrebbe richiamata per nulla sul fatto iniziale, ma solo sugli elementi offerti attraverso il parere del giudice di sorveglianza e, ovviamente, l'istanza dell'interessato. Non si tratta, dunque, di una soluzione ottimale: il pericolo c'è, ma ritengo che si possa superare anche abbastanza agevolmente.

Non starò poi a sottolineare le cose molto precise dette dal senatore Coppola circa il doppio criterio del procedimento di contenzioso; effettivamente si potrebbe dare la prima decisione al giudice di sorveglianza; in appello alla Corte di appello. Io, però, farei molta attenzione ad un ulteriore procedimento perchè si potrebbe arrivare addirittura all'incidente di esecuzione; non credo che si possa trattare, comunque, di un incidente di esecuzione e gli articoli 430 e seguenti codice procedura penale possono essere invocati soltanto analogicamente; la riabilitazione ha solo fini processuali. Quindi non si tratta neppure di un incidente di esecuzione, che verte su alcune negatività del titolo esecutivo e quindi dell'esecuzione in riferimento alla sentenza: qui si tratta di una nuova solu-

zione, tesa alla riabilitazione; pertanto il doppio contenzioso — e non scordiamo che c'è anche la Cassazione — a me pare eccessivo; lo dico naturalmente con tutte le cautele che sono necessarie in questa materia.

S A B A D I N I . Deferire alla Corte di appello presenta l'inconveniente opposto, cioè il giudizio di merito, senza appello. Quindi la materia si presta a valutazioni molto diverse.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se la Corte di appello decide sul parere del giudice di sorveglianza e quindi sugli elementi unicamente offerti da questo giudice, non è più un giudizio unico, perchè tutto fa riferimento a quello che ha detto il giudice di sorveglianza e la Corte di appello non potrà non motivare, ove andasse in diverso avviso.

S A B A D I N I . Posso anche essere d'accordo, ma il giudizio sarebbe più completo ove ci fosse un primo giudizio e poi un secondo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il primo giudizio è determinante nell'ulteriore seguito; come ella sa, senatore Sabadini, il secondo giudizio si verifica non in un totale rinnovamento del dibattimento: il secondo giudizio verte sempre su materie già decise dal primo; quindi esso è sempre un *minus* rispetto al primo perchè *tantum devolutum quantum appellatum.*

Nè posso dimenticare le acute osservazioni del senatore Lisi in merito all'eccessiva fiducia: la garanzia deve esserci anche per lo Stato e non soltanto per il condannato.

In conclusione affermo che il Governo è favorevole a questo disegno di legge, del quale chiedo l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Competenza*)

La liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.

P E T R E L L A . L'articolo 1 prevede la competenza della Corte di appello; ne abbiamo discusso ampiamente e abbiamo detto perchè preferiamo il doppio grado di giudizio in cui la corte d'appello intervenga in sede di gravame, mentre, in primo grado, intervenga il giudice di sorveglianza come decidente. Ricordiamo che tutti gli altri poteri organizzati intorno a questa materia, quando assumono tinta giurisdizionale, sono propri del giudice di sorveglianza. Quindi ci pare logico che, una volta venuta meno, per effetto della decisione della Corte costituzionale, la competenza del Ministro di grazia e giustizia, si completi armonicamente il sistema con la competenza — di primo grado — del giudice di sorveglianza, il quale (e a questo punto non sono rimasto convinto delle parole dell'onorevole Sottosegretario) a norma degli articoli 636 e seguenti del codice di procedura penale, ha competenza in primo grado per la revoca delle misure di sicurezza e, in secondo grado, la Corte di appello può decidere nel merito, essendo poi previsto il ricorso per Cassazione. Donde deriva che il sistema da noi proposto (che contrasta la scelta fatta dalla burocrazia ministeriale) si presta ad una migliore valutazione anche perchè accresce l'armonia complessiva del sistema processuale. Comunque la tematica è molto più vasta e attinge anche alle questioni concernenti la preferenza da accordarsi, per il primo grado del giudizio, al giudice unico o al giudice collegiale. Ovviamente la questione non può essere affrontata qui nella sua pienezza, ma vanno richiamati i due argomenti addotti per sostenere come il primo grado, di regola, salvo eccezioni relative ai giudici su reati di notevole gravità, dovrebbe essere riservato al giudice unico; questo perchè il giudice unico — è bene che si dica, e chi ha espe-

rienza collegiale lo sa — può essere più responsabilizzato. Il secondo argomento che richiamo all'attenzione della Commissione a favore del giudice unico è che questo è molto più funzionale di quello collegiale sia per la celerità del giudizio, sia per il numero dei giudizi che può emettere rispetto all'altro. Volete un esempio tratto da uno dei più importanti uffici giudiziari italiani? A Milano il pretore emette circa 150 sentenze al mese, di media; ciascun consigliere di Corte di appello ne fa 50; il rinvio medio, davanti alla Corte di appello di Milano è ormai arrivato ad un anno. Ora la scelta contenuta nel disegno di legge non tiene nessun conto neanche del motivo di funzionalità che, appunto, farebbe propendere per una soluzione più funzionale, basata sul doppio grado di giudizio. Il doppio grado screma, in primo grado e nel contraddittorio delle parti, gran numero delle istanze, riservando alla Corte d'appello i casi più gravi e controversi.

COPPOLA. Non è certo il dato quantitativo che ci ha fatto preferire quella scelta!

PETRELLA. Certamente, ma noi dobbiamo tener conto di tutto!

Noi non possiamo, modificando un istituto del codice di procedura penale, non prospettarci tutti gli aspetti qualitativi, quantitativi, di funzionalità, di efficienza e di giustizia a ciò collegati! E qui veniamo, per l'appunto, a parlare della giustezza del provvedimento.

Noi sosteniamo che, così come per la revoca delle misure di sicurezza interviene il giudice di sorveglianza quale magistrato di primo grado, in questo caso deve intervenire il giudice di sorveglianza perchè è il più vicino al condannato. Questo non vuol dire che il giudice stesso è « amico » del condannato, ma conosce l'ambiente carcerario in cui è iniziata la detenzione, conosce il direttore, il cappellano, il medico delle carceri, conosce perfino i carcerati che stanno vicino e quello che ha presentato la domanda di liberazione condizionale.

Ci sembra dunque giusto che questo giudice non debba esprimere solo un parere, ma che possa decidere in modo sostanziale, così come decide in tanti altri settori all'interno delle carceri o mediante ordini di servizio ed esplicando una attivita anche giurisdizionale di notevole rilievo.

In realtà, la garanzia della collegialità può benissimo intervenire in un secondo momento, in sede di appello, su istanza del pubblico ministero o dell'interessato.

Se per motivi qualitativi abbiamo introdotto il secondo grado perfino nei giudizi di assise che sono i più solenni, fatti inoltre con la diretta partecipazione popolare, perchè quelle ragioni che fanno propendere verso il doppio grado non devono in questo caso essere tenute in considerazione?

Proprio a questo noi tendiamo e sottoponiamo all'attenzione della Commissione quattro emendamenti, tra loro interdipendenti, il primo dei quali recita: « La liberazione condizionale è chiesta al giudice di sorveglianza del luogo ove il condannato espia la pena. Nel caso in cui il condannato sia stato liberato nel corso della carcerazione preventiva è competente il giudice di sorveglianza del luogo ove la liberazione è avvenuta ».

Illustro brevemente le ragioni della seconda parte dell'emendamento che, se non ho compreso male, trova dissenziente l'onorevole Sottosegretario. Si verificherebbe una situazione di sostanziale ingiustizia se ad una persona che ha trascorso tutto il periodo della pena in carcerazione preventiva non fosse possibile richiedere la liberazione condizionale, mentre ciò è concesso a colui che viene rapidamente giudicato e per il quale muta soltanto la definizione legale della detenzione.

Pertanto in questa parte, e solo in questa parte, veniamo incontro alle esigenze prospettate nel parere della 1ª Commissione dal presidente Tesauro.

Per il resto del procedimento noi abbiamo previsto la competenza del magistrato di sorveglianza, ma abbiamo comunque pensato ad alcune determinate regole di salvaguardia che possono rendere il suo giudizio il più equanime possibile.

Il testo dei nostri emendamenti viene consegnato alla Presidenza della Commissione per l'ulteriore esame in sede di discussione degli articoli.

P E T R O N E . Intervengo brevemente per dire qualcosa al senatore Coppola in particolare. Le parole possono avere i significati che vogliamo ma i fatti restano ed un fatto fondamentale, che nessuno può negare, è che la nostra Commissione, in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario, dopo un'ampia discussione ha deliberato di affidare nel giudizio di primo grado la competenza a decidere per i provvedimenti di liberazione condizionale al giudice di sorveglianza. Per la verità, in quell'occasione, il senatore Filetti manifestò un'opinione contraria che anche oggi, coerentemente, ha mantenuta, ma la nostra Commissione, ripeto, si trovò d'accordo su questa decisione. Oggi è cambiato solo il rappresentante del Governo ma sono certo che, se così non fosse stato, l'onorevole Pennacchini avrebbe espresso, come allora, parere favorevole circa questa competenza del giudice di sorveglianza.

Comprenderei ciò che sta succedendo oggi se l'altro ramo del Parlamento, nell'esaminare la riforma dell'ordinamento penitenziario, avesse detto che questa era un'enormità che non poteva essere condivisa e se lo stesso rappresentante del Governo in quella sede, messo di fronte ad altri argomenti, avesse modificato la propria posizione. Senonchè, nulla di tutto ciò è avvenuto!

Come onestamente ci ha fatto sapere il sottosegretario Dell'Andro, alla Camera questo problema è stato stralciato non perchè non condiviso nel merito, bensì perchè si è ritenuto che fosse più giusto trattarlo in altra sede, cioè all'atto dell'esame della riforma del codice di procedura penale.

Si è allora prospettato alla Commissione un argomento che vorrebbe essere abile e tranquillizzante; ci si propone di decidere « medio tempore » sull'argomento lasciando la possibilità, nel frattempo, di decidere ogni cosa alla Commissione incaricata della riforma del codice di procedura penale.

Ebbene, io sono certo che quella Commissione sarà certamente più rispettosa della volontà del Parlamento di quanto noi stessi siamo delle nostre decisioni; voglio dire che qualora quella Commissione si trovasse a decidere su questo problema nel mentre un ramo del Parlamento ha adottato la soluzione del giudice di sorveglianza certamente non potrebbe non tener conto di un'indicazione di questo genere.

Ma se noi oggi andiamo a sconvolgere, sia pure « medio tempore », tutta la situazione...

C O P P O L A . Mi permetta di interromperla, senatore Petrone, ma quella Commissione interparlamentare dovrà essere necessariamente rispettosa dell'operato del Parlamento perchè ci sono princìpi e c'è una delega fissata dal Parlamento stesso!

P E T R O N E . D'accordo, ma la delega non precisa niente in rapporto al problema del giudice di sorveglianza; stabilisce unicamente il principio che, in materia, non c'è più la competenza del Ministero, come ha deciso la Corte costituzionale, bensì quella del magistrato. Quale sia tale magistrato, però, noi non sappiamo!

In questa situazione, vogliamo o no essere coerenti rispetto a quanto già da noi deciso dopo ampio dibattito e accese discussioni? Ripeto, la nostra Commissione si è già dichiarata favorevole al principio dell'attribuzione di questa competenza al giudice di sorveglianza e lo stesso rappresentante del Governo è stato del medesimo avviso.

Si dice che il ministro Zagari, quando è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 43 del regio decreto del 1931, ha predisposto il presente disegno di legge che reca la sua firma. Ma noi, onorevoli senatori, sappiamo bene chi ha effettivamente preparato questo testo! È stato il direttore generale Manca, capo dell'ufficio pene del Ministero di grazia e giustizia!

D E C A R O L I S . Il detto Manca è andato via dal Ministero fin dal settembre 1973.

P E T R O N E . Francamente, non comprendo le ragioni di questo cambiamento. Quando abbiamo trattato del medesimo argomento, lo ripeto ancora una volta, era presente il sottosegretario Pennacchini il quale disse che il Governo era aperto e sensibile a questa innovazione. Noi sappiamo come

parla Pennacchini, un uomo che non fa certamente la difesa di posizioni arretrate, di posizioni che potremmo definire, come giustamente ha detto il senatore Sabadini, di controriforma.

Perchè quando noi deliberiamo in modo opposto a quanto a suo tempo da noi stessi deciso, dopo approfondito esame, non facciamo altro che una controriforma.

B R A N C A . A questo punto siamo costretti a ripetere argomenti che già avevamo cercato di chiarire in sede di discussione generale, perchè il punto centrale della questione è precisamente questo: corte d'appello o giudice di sorveglianza? Io non so a chi si riferisse l'onorevole Sottosegretario quando parlava di una certa interpretazione della sentenza della Corte costituzionale: se, comunque, si riferiva a me, debbo dire che non ho ricavato la mia opinione da tale sentenza; ed anche se fosse sicurissima l'interpretazione secondo cui, per la Corte costituzionale, la persona più adatta è il giudice di sorveglianza, si tratterebbe sempre di una valutazione di merito di una Corte che non è competente in questa materia e non può imporre le sue decisioni nè a noi ne al giudice ordinario.

A parte ciò, devo riaffermare il dissenso rispetto alla tesi del governo. Anzi, su questo punto, avrei molti dubbi ad accettare anche quella del collega Petrone, secondo il quale competente sarebbe, in prima istanza, il giudice di sorveglianza e, in secondo grado, la Corte d'appello. Tanto varrebbe allora, farli decidere insieme, o meglio l'una su proposta dell'altro!

Le ragioni per le quali noi preferiamo il giudice di sorveglianza, sono note. Nè ci convince l'opinione opposta quando s'appoggia all'esigenza di criteri che sarebbe garantita dalla corte d'appello: a tale proposito vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se gli sembra che la competenza della corte d'appello garantisca veramente un'uniformità di criteri. A me pare che invece essa ne favorisca la difformità, perchè i criteri seguìti per esempio dalla Corte di Palermo saranno diversi da quelli seguiti non dico dalla Corte di Firenze ma perlomeno da quella di Bologna: quindi sarà una uniformità fittizia.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Di uniformità parla la relazione sottoscritta dal ministro Zagari.

B R A N C A . Ed è ad essa che mi sto riferendo. L'uniformità sarebbe, a mio avviso, meglio garantita dal giudice di sorveglianza. È vero, infatti, che questi è solo, ma è anche vero che essendo lui il responsabile dell'indagine che conduce, questa sarà seria, oltrechè rapida, ovunque.

A parte ciò, non riteniamo che qui operi bene il principio della collegialità; esso significa irresponsabilità in quanto, se è più d'uno a giudicare, non si sa a chi attribuire una decisione così delicata.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Allora aboliamo i collegi giudicanti.

B R A N C A . Non si può negare che quando la decisione è affidata ad una sola persona le cose vadano meglio!

Si tratta quindi di applicare un principio generale che credo accettato da tutti, vale a dire quello della responsabilizzazione, oltre che dell'economia del giudizio; qui avremo una buona volta un giudice che, responsabile di quello che fa, non può nascondersi dietro la toga dell'intero collegio. Ed è per questo che l'intelligente rilievo dell'onorevole Sottosegretario circa la temporaneità delle norme da approvare potrebbe influire sulle nostre scelte solo se fossimo sicuri di essa. Ma in fondo, se anche ci fosse questa sicurezza, non ce la sentiremmo di riconoscere sia pure temporaneamente la superiorità, in materia, della Corte d'appello rispetto al giudice unico. Ora io non credo, francamente, che a proposito delle proposte governative si possa parlare di « controriforma », come afferma invece il collega Petrone. Però il timore a cui ho accennato è molto forte: cioè il motivo, che temporaneamente, in questo disegno di legge, ha indotto ad attribuire la competenza alla Corte di appello, rischia

di divenire permanente e di influire sulla stessa riforma del codice penale.

P R E S I D E N T E . I senatori Petrella ed altri propongono un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente: « La liberazione condizionale è chiesta al giudice di sorveglianza del luogo ove il condannato espia la pena.

Nel caso in cui il condannato sia stato liberato nel corso della carcerazione preventiva, è competente il giudice di sorveglianza del luogo ove la liberazione è avvenuta ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È inutile ritornare su motivi illustrati in sede di discussione generale, perchè protrarremmo senza costrutto la discussione. Nè mi convincono molto i motivi quantitativi di decisione dei giudici monocratici e collegiali, perchè il minor numero di decisioni può derivare anche da un più ponderato esame delle decisioni stesse. Non ritengo quindi accettabile l'emendamento. Oltretutto è noto che le misure di sicurezza hanno tutt'altro scopo dal procedimento: ora si tratta di applicarle anche per la prima volta, al di fuori del giudizio. Un collegamento non è quindi possibile, trattandosi di cosa del tutto diversa.

Sono quindi contrario all'emendamento proposto dal senatore Petrella, anche nella sua seconda parte. Non vorrei qui entrare nel merito del problema se sia possibile o meno parlare di liberazione condizionale anche per chi non sia sottoposto attualmente alla detenzione (perchè in realtà ho alcuni dubbi), ma dico questo: se è possibile decidere in ordine alla liberazione condizionale anche per il condannato che attualmente non si trova in stato di detenzione, io credo che l'espressione « luogo di espiazione della pena » valga anche per indicare il luogo dove il condannato avrebbe dovuto espiare la pena se fosse stato sottoposto a detenzione.

In sostanza, quindi, concordo con l'esigenza prospettata dal senatore Petrella; solo non vorrei assumere una decisione e dire che è possibile la liberazione condizionale per colui che non si trova in stato di detenzione.

P E T R O N E . A questo punto credo che sia opportuno sospendere la discussione per approfondire ulteriormente il problema.

P R E S I D E N T E Siamo già in sede di votazione. Una volta votato l'articolo 1, se lei ritiene può avanzare una richiesta di sospensione.

P E T R O N E . Siamo ancora in sede di discussione dell'articolo 1, perchè questo non è stato posto in votazione.

P R E S I D E N T E . Formuli allora la sua richiesta.

P E T R O N E . Data l'ora tarda e l'opportunità di dare modo alla Commissione di approfondire gli argomenti emersi, chiedo che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Prima di mettere ai voti questa richiesta debbo far presente alla Commissione che la prossima seduta si terrà dopo le vacanze natalizie e che il disegno di legge in esame è estremamente urgente.

M A R I A N I . Mi sembra che l'emendamento proposto dai senatori di parte comunista voglia introdurre delle cose diverse da quelle che formano oggetto del disegno di legge. Questo, infatti, intende soltanto indicare l'organo che sostituisce il Ministro, l'emendamento, invece, vuole introdurre la estensione della liberazione condizionale a chi non è detenuto; il che implica tutta una questione di princìpi generali e di diritto, a prescindere dal fatto che è in discussione presso il Ministero la riforma del codice di procedura penale.

Ritengo, pertanto, che la richiesta del senatore Petrone non possa nella fattispecie avere un fondamento.

P E T R O N E . Ritiro allora la mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Petrella, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione e il Governo ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Procedimento*)

La Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Minorenni*)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, sostituiti alla Corte d'appello la sezione della Corte d'appello per i minorenni e al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale per i minorenni.

Alla predetta sezione spetta il potere previsto dall'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Nuova istanza di liberazione condizionale*)

Se la liberazione condizionale è negata, la istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la Corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi.

Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non può essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi.

Se tuttavia la liberazione è negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza può essere proposta in ogni tempo.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Revoca*)

La liberazione condizionale nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale è revocata, col procedimento previsto dal precedente articolo 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Norma transitoria*)

Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.

(*È approvato*).

S A B A D I N I . Siccome è stato fatto riferimento da più parti, soprattutto dall'onorevole Sottosegretario, all'efficacia della legge fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sarebbe opportuno chiarire questo concetto, così come abbiamo fatto in altre circostanze, dicendo: « La presente legge rimane in vigore fino alla approvazione della riforma del codice di procedura penale ».

Tale precisazione, anche se può sembrare superflua, esprime tuttavia una volontà politica di riserva e di rispetto nei confronti del legislatore delegato.

P E T R E L L A . È chiaro che ogni legge viene superata da quella successiva; ma quel-

la che ci apprestiamo ad approvare e che riguarda un procedimento complementare del processo penale interviene in uno strano momento, cioè allorquando vi sono una delega, una commissione ministeriale che sta lavorando sul nuovo codice di procedura penale e un comitato parlamentare incaricato di vigilare durante la preparazione della legge stessa.

Si tratta di una situazione nuova dal punto di vista costituzionale, talchè l'indicazione della temporaneità della legge non mi sembra inopportuna, proprio allo scopo di precisare che questa è una soluzione temporanea che non vincola il legislatore delegato. In altri termini, siccome è il Governo delegato in questo caso, lascerei alla sede scientifica, naturalmente interpellata dal Governo, la possibilità di rivedere armonicamente anche questa materia nel complesso delle procedure complementari del processo penale.

P R E S I D E N T E . I senatori Sabadini, Tedesco Tatò Giglia e Branca hanno presentato un emendamento aggiuntivo del seguente articolo:

Art. 6-*bis*.

La presente legge resta in vigore fino all'approvazione della riforma del codice di procedura penale.

F I L E T T I . Sono contrario a questo emendamento non per ragioni di sostanza, ma per motivi di forma, perchè dalla discussione che abbiamo fatto finora emerge che il provvedimento è *ad tempus*, quindi di carattere contingente che è conseguente a una decisione della Corte costituzionale e mi sembra assai strano che si dica, in una norma legislativa, che questa legge avrà efficacia fin quando non sopravverrà una legge che dovrà modificarla.

Pertanto, poichè dalla discussione risulta chiara la volontà del legislatore che questa norma deve avere efficacia temporanea, mi sembra del tutto inutile e superfluo introdurre una norma che non fa altro che ripetere la volontà espressa dalla Commissione.

T E D E S C O T A T O ' G I G L I A . Mi sia consentito ricordare ai colleghi che recentemente, cioè quando approvammo il testo delle nuove norme contro la criminalità — che fu elaborato sulla base del disegno di legge Bartolomei — convenimmo tutti sull'opportunità che fosse espressamente menzionato il fatto che la vigenza era temporanea, cioè che si ricollegava all'entrata in vigore del nuovo codice penale. Non mi sembra che allora si ritenne la norma pleonastica: era una scelta precisa che il legislatore intendeva compiere.

Per lo stesso motivo mi sembra opportuno fare esplicito riferimento in proposito anche oggi.

C O P P O L A . Signor Presidente, a nome del Gruppo democristiano, dichiaro di votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Sabadini.

Avremmo potuto anche usare altro strumento regolamentare, come un ordine del giorno, ma poichè non abbiamo molta fiducia in questa Commissione non sugli ordini del giorno o sui destinatari di esso, ma sul complesso dei lavori parlamentari — e il riferimento testè fatto dal senatore Filetti ne è una prova — che restano normalmente in ombra, pur considerando che questa norma non ha nessuna ragion d'essere (e mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo) poichè la Commissione ha instaurato anche questo tipo di prassi e poichè esiste una delega del Parlamento in cui si stabiliscono precisi princìpi, è bene che la temporaneità della norma sia nuovamente sancita.

Per questi motivi, ripeto, dichiaro di votare a favore dell'emendamento Sabadini.

D E C A R O L I S . Ricordo che l'articolo 16 delle norme contro la criminalità recita: « Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ».

C I F A R E L L I . Signor Presidente, io mi asterrò dal votare questo emendamento perchè mi pare ovvio, anche se c'è un pre-

cedente; perchè se i colleghi ricordano che nella legge delega per le nuove norme di procedura penale non è detto niente di questo tipo, allora noi non diciamo niente sul niente, o tutto sul niente, o niente sul tutto: io non capisco e poichè non mi è chiaro, non posso che astenermi. L'astensione però è fatta nella convinzione che non è aberrante il fatto di pensare al nuovo codice di procedura penale; non è aberrante mantenere questa prassi nella Commissione, ma non mi sembra soddisfacente il sistema per cui noi variamo una legge dicendo: vale fino al momento in cui ci sarà il nuovo codice, ma questo ancora non c'è.

B R A N C A . A me è capitato molto tempo fa di scrivere una sentenza della Corte costituzionale nella quale era denunciata una legge delegata per eccesso di delega; abbiamo giustificato la legittimità di quella legge delegata proprio perchè tra la legge di delegazione e la legge delegata era intervenuta una terza legge, cui si era uniformato il Governo nel redigere la nuova legge. Quindi è necessario che anche ora compaia una norma come quella proposta dal senatore Sabadini.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo nel corso di questa discussione potevano essere più che soddisfacenti e togliere ogni preoccupazione; ma poichè da tutte le parti si chiede che venga aggiunto questo articolo — che per le premesse prima fatte è perfettamente inutile — dichiaro di votare a favore.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non soltanto le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ma anche le dichiarazioni pervenute da tutte le parti politiche non consentono dubbi in merito. Tutti hanno ritenuto di non aver intenzione alcuna di influenzare il legislatore delegato in ordine alla materia della riabilitazione per l'organo decidente per la medesima Credo quindi che qualsiasi interprete guardi i lavori preparatori avrà chiara la volontà del legislatore; d'altra parte la volontà della legge, in questo caso, è veramente la volontà del legislatore. Comunque, ritenendo che la cosa non è superflua e nemmeno nociva, il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Sabadini e altri, che nel testo definitivamente concordato è così formulato:

Art. 6-*bis*.

(*Efficacia della legge*).

Le norme della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con la precisazione che questo articolo prenderà il numero 8, lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P E T R E L L A . Veder travolta e fatta a pezzi la ragione è sconsolante, perchè conferma che le persone ragionevoli sono poche e le testarde molte. Questo disegno di legge è nato ingiusto e tale è rimasto, in quanto non sono state accolte le nostre proposte che avrebbero reso il procedimento per la concessione della liberazione condizionale più garantista di quello ora delineato, meno incoerente il sistema dei nostri procedimenti complementari, meno ingiusta la nuova disciplina rispetto alle prospettive generali della riforma giudiziaria alla quale dovremmo tendere. Da anni si parla della problematica

del giudice unico di primo grado; da anni da ogni parte — non solo dai « rivoluzionari » pretori « d'assalto », ma anche da coloro che per voi sono oggetto di stima per serietà, quali i membri del Consiglio superiore della magistratura o dell'Associazione nazionale magistrati — si parla della necessità di introdurre il giudice unico di primo grado, e di riservare la collegialità ai giudizi d'impugnazione, ai gravami, e ciò per venire incontro alle esigenze di giustizia più profonde, che sono quelle di avere giudizi rapidi e magistrati responsabili e controlli efficienti. Non vi farà meraviglia allora che voteremo contro questo disegno di legge, del quale tuttavia riconosciamo l'urgenza perchè sono venute meno le norme precedenti: voteremo contro appunto per riaffermare le esigenze che ho prospettato e che appaiono soverchiare anche l'occasione del nostro voto odierno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO